



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N°30/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

- VISTA** l'istanza assunta a prot. n°11109 in data 08.04.2019 inoltrata dal Consorzio COIMA (Consorzio Industriale Marche) con sede legale in Via Della Tecnica, 52 – Falconara Marittima (AN), che richiede la proroga dell' Ordinanza n. 147/2018 del 06.11.2018 inerente gli interventi di manutenzione al cavalletto n.3 e campate 48/49 – 59/60 – 53/54 – 60/61 con beton plaquet e collegamento clampe della struttura denominata "Pontile";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 147/2018 del 06.11.2018;
- VISTA** la propria Autorizzazione n. 167/C/2018 e 168/C/2018 datate 25.10.2018;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 119/1997 del 30.10.1997;
- VISTO** l' articolo 8 dell'Ordinanza n. 45/2012 del 11.05.2012;
- VISTI** gli artt. 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 204 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

che la validità dell'Ordinanza n°147/2018 è prorogata sino al 31 luglio 2019 per consentire l'ultimazione, da parte del Consorzio COIMA (Consorzio Industriale Marche), degli interventi di manutenzione al cavalletto n.3 e campate 48/49 – 59/60 – 53/54 – 60/61 con beton plaquet e collegamento clampe della struttura denominata "Pontile".

ORDINA

Articolo unico

Per consentire l'ultimazione dei lavori di cui al "rende noto", i termini e le condizioni previsti dall'Ordinanza n. 147/2018 del 06.11.2018 in premessa citata sono prorogati sino al 31 luglio 2019.

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza n°147/2018 e nell'Autorizzazione 167/C/2018, l'Amministrazione Marittima deve ritenersi, comunque, manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui al presente atto ordinatorio.

I contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione oppure:

- se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs n.171/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 29.04.2019

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**